



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 45 del 28-05-2026

Registro generale n. 106

Oggetto: ORDINANZA PER MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI E CADUTA DEGLI ALBERI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di Protezione Civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di Protezione Civile è responsabile, altresì: *“a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)”*;

CONSIDERATO che:

- l'Ente Ferrovie dello Stato di Pescara, con nota [RFI-VDO-DOIT.AN.PE\A0018\P\2026\0000482] del 25.05.2026 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 25.05.2026 con Prot. n. 28446, ha richiesto l'emissione di una specifica Ordinanza per la prevenzione degli incendi e la caduta degli alberi;
- con la stessa nota l'Ente Ferrovie dello Stato di Pescara rammenta l'adempimento alle prescrizioni stabilite dagli art. 38, 52 e 55, 56 e 63 del DPR n. 753 /1980, allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, nonché la creazione, da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le linee

ferroviarie, di un'apposita "barriera taglia fuoco", per ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendi;

ATTESO che:

- lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innesco e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria.
- le piante che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte di proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, creano, specie nella stagione estiva, un'evidente situazione di rischio incendio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno in prossimità della linea ferroviaria, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO quindi di dovere adottare, le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTA la Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3, "*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*";

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46, "*Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*";

VISTO il D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 "*Codice di protezione civile*" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "*Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000 – Triennio 2023-2025*".

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, **durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario**, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà;
2. ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all'interno del territorio comunale di **provvedere alla costante pulizia dei terreni** ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli

adiacenti le linee ferroviarie, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;

3. ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di **circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri** che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
4. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti il **rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie** di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dai suddetti art. del DPR 753/80.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale;
2. che la presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa a:
 - II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente;
 - RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - Comando di Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi;
 - Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
 - Comando dei Vigili del Fuoco, Distaccamento di Roseto degli Abruzzi.

INFORMA

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II.

AVVERTE

1. che il Servizio di Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi è incaricato di svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza Sindacale;
2. nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da crescere ad una distanza non conforme dalla linea ferroviaria, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza pari a non meno di 5 metri, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creando un'evidente situazione di rischio incendio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco, **comporterà** l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge;

4. a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

AVVERTE ALTRESI'

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes